

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 140 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA (30/01/2023 – 29/01/2026)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 148/23

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Regione Veneto si avvale della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per l'organizzazione delle attività formative regionali destinate a professionisti della salute ed operatori sanitari, compresa la gestione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, per le attività formative (L.R. n. 48 del 28.12.2018);
- l'art. 26 del Dlgs n. 368/1999 prevede che i percorsi di formazione siano articolati in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche “da svolgersi in ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alle disponibilità di attrezzature e di servizi nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica”.
- con DGR n. 1709 del 30.12.2022 ha definito l'articolazione organizzativo-didattica del Corso di Formazione Specifica in Medicina generale, ex D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e smi, oltre al “Percorso Formazione – Lavoro” in via sperimentale per i medici che durante la frequenza del Corso svolgono incarichi provvisori o temporanei in via convenzionale.

Dato atto che in data 21.12.2022, con nota prot. n. 111390, è pervenuta a questa Azienda da parte della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica di Padova, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Delibera n. 561 del 17.04.2019 (scadenza 29.01.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi.

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di sottoscrivere la Convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal 30.01.2023 con scadenza il 29.01.2026, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza, e che inoltre l'Azienda è tenuta ad individuare anche un Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e un Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

Vista la proposta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari di individuare quale Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali il Direttore UOC Cure Primarie Distretto 1, dott.ssa Cristina Velludo, e la proposta del Direttore Sanitario di individuare quale Coordinatore aziendale delle attività ospedaliere il Dirigente Medico dell'UOC Direzione Medica Santorso, dott.ssa Silvia Veronese;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare lo schema di convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, il cui testo è parte integrante e sostanziale della presente proposta, e di provvedere alla nomina del Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e del Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento dell'attività pratica, prevista dalla formazione specifica in medicina generale, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal 30.01.2023 con scadenza il 29.01.2026, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza, dandone opportuna conoscenza anche alla Regione Veneto;
3. di dare atto che la Fondazione SPP si accerterà che gli allievi iscritti siano coperti per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni con polizza personale. L'Azienda provvederà alla copertura INAIL;
4. di incaricare quale Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali il Direttore UOC Cure Primarie Distretto 1, dott.ssa Cristina Velludo, e quale Coordinatore aziendale delle attività ospedaliere il Dirigente Medico dell'UOC Direzione Medica Santorso, dott.ssa Silvia Veronese;
5. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA E AZIENDA U.L.S.S.7 PER LA
FREQUENZA AI FINI FORMATIVI DEGLI ALLIEVI AMMESSI CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE

T r a

Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245, con sede legale in Via Dei Lotti n°40 - Bassano del Grappa (VI), rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04.05.1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della suddetta Azienda;

E

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e di tessuti (di seguito Fondazione Scuola di Sanità Pubblica) Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal Dott. Francesco Cobello, nato a Venezia il 14/04/1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore della suddetta Fondazione (d'ora in avanti Fondazione)

Premesso che:

- conformemente agli indirizzi formulati dalla Legge Regionale n. 23/2012 (PSSR 2012-2016) con D.G.R.V. n. 2169/2014 si è dato avvio alla riorganizzazione della Scuola Regionale di formazione specifica in medicina generale con l'obiettivo di garantire una formazione specifica che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale, con particolare riferimento al nuovo contesto epidemiologico e organizzativo, fornendo gli strumenti per lo sviluppo del sistema delle cure primarie;
- l'art. 26 del D.lgs. 368/1999 prevede che i percorsi di formazione siano articolati in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche "da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica";
- con deliberazione n. 1709 del 30.12.2022 la Giunta Regionale ha definito l'articolazione organizzativo-didattica del Corso di Formazione Specifica in Medicina generale, ex D.Lgs del 17.08.1999 e smi, e definito il "Percorso Formazione – Lavoro" in via sperimentale per i medici che durante la frequenza del Corso svolgono incarichi provvisori o temporanei in via convenzionale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale – e l'Azienda U.L.S.S.7 Pedemontana per l'espletamento dell'attività didattica pratica - da parte dei Medici iscritti al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale - presso le Strutture dell'Azienda medesima.

Art. 2 – Impegni dell'Azienda U.L.S.S./A.O.

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti al corso triennale di Formazione specifica in medicina generale, per lo svolgimento dell'attività didattica pratica secondo il programma formativo pianificato per ogni singolo Tirocinante dal Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e dal Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

Relativamente alle attività svolte per la rilevazione delle presenze dovrà essere utilizzato l'apposito registro mensile che andrà debitamente compilato nei campi previsti secondo le indicazioni della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

L'Azienda ha un Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e un Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

L'Azienda ha individuato la dr.ssa Cristina Velludo quale Coordinatore aziendale delle attività pratiche distrettuali e la dr.ssa Silvia Veronese quale Coordinatore aziendale delle attività pratiche ospedaliere.

I Coordinatori vengono incaricati formalmente dal Direttore Generale contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

L'Azienda comunicherà tempestivamente alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e alla Regione Veneto i nominativi e i recapiti dei Coordinatori in questione.

Nel caso si rendesse in seguito necessario e/o opportuno sostituire detti professionisti, sarà cura dell'Azienda comunicare tempestivamente i nominativi e i riferimenti dei Coordinatori successivamente incaricati alla Regione Veneto e alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica.

L'Azienda si impegna altresì a mettere a disposizione dei Medici Tirocinanti il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali utili e necessarie per il conseguimento delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

A tal fine, l'Azienda provvederà a regolarizzare tempestivamente ogni tirocinante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di Privacy.

I Tirocinanti sono autorizzati ad accedere alla mensa aziendale, ove esistente, alle medesime condizioni previste per gli utenti esterni.

Art. 3 – Impegni del Medico Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal programma formativo di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti nonché a dati personali e sensibili di pazienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 – Sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Azienda, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., preventivamente allo svolgimento di ogni tirocinio, verificherà l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti in materia di sorveglianza sanitaria, ivi compreso il rilascio del giudizio di idoneità.

Nel caso detti adempimenti non fossero già stati effettuati, sarà onere dell'Azienda provvedere all'espletamento degli stessi secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Allo stesso modo, l'Azienda sarà responsabile, per la durata dell'intero tirocinio, della formazione e informazione dei tirocinanti sulle disposizioni in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

A tal fine la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica dovrà comunicare preventivamente all'attivazione del tirocinio, al Coordinatore competente, l'elenco dei tirocinanti per l'organizzazione della formazione in materia di sicurezza.

Art. 5 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni è a carico del tirocinante.

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, preventivamente allo svolgimento di ogni tirocinio, provvederà a verificare la regolarità della copertura assicurativa di ogni medico tirocinante, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale che si svolgerà presso l'Azienda.

L'Azienda provvederà alla copertura INAIL.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'Azienda è tenuta a inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente e a darne immediata comunicazione alla Segreteria amministrativa della scuola.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dal 30.01.2023 al 29.01.2026 e alla sua scadenza potrà essere rinnovata.

Le parti potranno recedere preventivamente con un preavviso di 30 giorni, informando anche per opportuna conoscenza la Regione Veneto.

Art. 7 – Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente accordo, salvo diversa indicazione, da formalizzare per iscritto.

Ciascuna Parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente atto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti contraenti provvederanno al trattamento dei dati personali forniti dai candidati, partecipanti, docenti, dipendenti, collaboratori, professionisti od altri interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (c.d. General Data Protection Regulation, GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 e delle disposizioni nazionali vigenti (D lgs. 196/2003 e - D.lgs. 101/2018) e per le attività previste e/o correlate dalla presente Convenzione.

Art. 9 - Rinvio a norme di Legge

Per quanto non previsto dal presente convenzione si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Padova,

Azienda U.L.S.S.7 Pedemontana

Il Direttore Generale

(Dott. Carlo Bramezza)

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica

Il Direttore

(Dott. Francesco Cobello)